



# Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0747/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici

Trani, Venerdì, 4 Giugno 2021

**OGGETTO: Obbligo per il lavoratore Comparto Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria, comunicare l'impossibilità, per motivi di salute, a prestare la propria attività lavorativa inizio turno di servizio.**

**Richiesta Sospensione/REVOCA in autotutela dell' Avvio azione disciplinare datata 25/05/2021 notificato al dipendente Assistente Capo Coordinatore matricola 126851 in data 3/06/2021 Direttore Casa Circondariale BARCELLONA P.G.(SICILIA). "LAVORATORE IN QUARANTENA DAL 18 MAGGIO 2021 RISULTATO POSITIVO TEST CON TUTTA LA FAMIGLIA"**

**ALLEGATI N. 5 (FOGLI) RIS. DATI SENSIBILI**

Gentile Dottoressa Romina TAIANI  
Direttore Istituto Penitenziario  
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Al Provveditorato Regionale della Sicilia  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali  
PALERMO

E,p.c.

Al Sig. Direttore Generale del Personale e Risorse  
Settore Disciplina e Sanitario DAP ROMA

Al Direttore dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali  
Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA

Al Delegato Nazionale della Sicilia  
della federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa  
Signor Lillo Letterio ITALIANO MILAZZO (ME)

All'Assistente Capo Coordinatore  
Signor OMISSIS  
Associato alla Federazione Sindacale Co.S.P.

Il dipendente OMISSIS, Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria in forza al penitenziario di Barcellona, ha dovuto, d'urgenza, trasportare in Ospedale al Pronto Soccorso il proprio figlio per urgenti accertamenti e cure, come avvenuto in data 18/05/2021 ricavabile dal Referto codice di accesso 202100000000800 Valutazione triage ore 14.22 (All.1) e qui, doverlo ricoverare per sintomi da COVID-19.

Immediatamente sarebbero poi scattati gli accertamenti sul nucleo familiare che ha coinvolto anche il lavoratore dipendente (All.2,3) parimenti agli accertamenti di rito sul nucleo nello stesso Ospedale.

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web : [www.cosp синдacato.it](http://www.cosp синдacato.it) Telefono 3355435878



## Segreteria Generale Nazionale

Con la necessaria cautela e tempestività, il poliziotto che doveva assumere servizio alle ore 15:50/24,00 del 18.05.2021 ne dava tempestivamente notizia al proprio Comando, una notizia che comunque alle ore 13,25 mentre si recava in ospedale con il figlioletto, ha anticipato all'Operatore del carcere di servizio atteso che, evidente appariva il coinvolgimento sanitario epidemico del nucleo familiare, né, in attesa dei successivi accertamenti, poteva o doveva comportarsi per la sicurezza della collettività penitenziaria a cui il dipendente era nel proprio turno di lavoro successivo, altamente esposto.

Pertanto, l'avvio dell'azione disciplinare (All.4) oggi, appare tale azione del tutto intempestiva se non fuori norma poiché si ricava dalla contestazione una indebita osservazione formulata dalla propria direzione sulla tempistica di comunicazione e dove si, pretenderebbe, strano ma vero, una preventiva comunicazione di almeno tre (3) ore (sic.????) prima dell'inizio del turno di lavoro per sentito dire, imposto con Ordine di Servizio n. 79 del 25/09/2017, disposizione che si appalesa illegittima atteso che le direttive INPS parlano solo ed esclusivamente di tempestività della comunicazione non appena ricevuta la conferma sanitaria di inizio malattia, cosa che appare aver legittimamente e abbondantemente fatto il poliziotto nella discussione di cui ci impegna.

Portando per scontato la diligenza dell'Amministrazione Penitenziaria e la conoscenza delle direttive INPS e Circolari sulla comunicazione preventiva e successiva dello stato di malattia del dipendente al proprio datore di lavoro, si arricchisce sempre di più l'evento di cui si contesta (disciplinare) quando si legge che il certificato medico il dipendente faceva pervenire solo il 23 il proprio certificato (All.5), senza doversi chiedere l'amministrazione, come poteva o doveva il dipendente in uno status di coinvolgimento da COVID-19 poter uscire di casa, recarsi in un ufficio postale o comunque, se in domiciliazione sanitaria obbligatoria da COVID-19, poter mettere anche a rischio e repentaglio la propria - altrui sicurezza sanitaria quando le norme da DPCM 3/2020 e s.i.m. ne vietano espressamente tale libertà di movimento in simili condizioni(?).

Pertanto, l'avvio dell'azione disciplinare del Direttore di Barcellona e la contestazione prevista dall'art. 2, comma 1 lettera c, del D. Lgs. vo 30 ottobre 1992, n. 449 è da ritenersi una forzatura alle norme di condotta e deontologiche a cui si richiamerebbe l'atto alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dal DPR 15 febbraio 1999 n. 82, che nulla avrebbero, comunque, sullo stato di salute e sulla pericolosità di possibile contagio epidemico a cui il dipendente oggi lo si costringe

Alla luce delle susposte considerazioni, l'Amministrazione Penitenziaria, specialmente quella periferica, dovrebbe conoscere sulla base delle diverse Lettere Circolari esplicative del DAP Ufficio Centrale sovraordinato che in fase di dichiarata "quarantena" come accaduto al dipendente di cui si disquisisce, ha validità l'atto dell'ASL (allegato D - prescrizione di quarantena per contatto stretto di covid-19 positivo) rilasciato dalla regione Sicilia regolarmente inviato al proprio Comando dal lavoratore appena possibile e la cui tempestività è di fatto assorbita.

La conosciuta pericolosa situazione pandemica che ha seminato oltre 150.000 morti e il quadruplo dei contagiati da covid-19, le centinaia di bare che abbiamo potuto vedere in questi mesi sui media come a Bergamo in Lombardia, tale situazione doveva servire da cuscinetto nella comprensione e umanità e chiaramente, non può certamente non essere dai Datori di lavoro oggi primariamente considerata come emergenza internazionale di eccezionale portata, se così non fosse, ci troveremmo davanti al cane che si morde la coda, come da sempre accade nelle amministrazioni anche ma soprattutto nella autonoma valutazione dell'avvio o meno dello strumento disciplinare a disprezzo del buon senso e dell'umanità appena richiamata.

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web : [www.cospsindacato.it](http://www.cospsindacato.it) Telefono 3355435878



## Segreteria Generale Nazionale

Infine, lo stato di salute di un lavoratore non può e non deve seguire la prassi biologica e certamente nella sua imprevedibilità dello stato di salute che si potrebbe aggravare a vista, il disporre che il lavoratore debba, tre (3) ore prima dell'inizio del lavoro preavvisare il proprio Datore di lavoro appare non condivisibile quando le stesse norme e direttive INPS parlano di tempestività e comunque da ccnl almeno 2 ore prima e non 3 ore prima si suggerisce alla SV di modificare da subito l'ordine di servizio n.79 del 25/09/2017 aggiornandolo alle tempistiche e direttive innovative e giurisprudenziali vigenti in linea con il "diritto alla salute" invocate dalla CEU.

Non di meno si rileva il netto contrasto tra l'Ordine di servizio n. 79 del 25/9/2017 appena richiamato e Decreto Del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (in Gazzetta Ufficiale, 25 gennaio 1957 n.22, s.o.) Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Inoltre la Sua disposizione contrasta anche con La Lettera Circolare GDAP-0296787-2008 del 09/09/2008 sulle assenze dal servizio e modalità di comunicazione; con la LETTERA CIRCOLARE N.10/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP-0042438 P-4.17.1.7.1 del 01/08/2011 in ossequio al Decreto legge n.98 del 2011, convertito in legge n.111 del 2011.

In chiosa, l'Ordine di Servizio n. 79 del 25/09/2017 deve essere immediatamente rettificato nella disposizione fascia oraria per la comunicazione secondo le direttive suesposte di primo e secondo rango; il procedimento disciplinare deve essere ANNULLATO in autotutela; l'Amministrazione ha l'onere di disciplinare direttive coinvolgendo le OO.SS. secondo il DPR 254/99; 164/2002; 51/2009 e s.i.m. contrattuali, pena la nullità degli atti emanati sul personale dipendente (lavoratori).

Alle Autorità Regionali del PRAP e Centrali del DAP per le dovute verifiche e le iniziative a tutela della salute del dipendente in emergenza pandemica e secondo le fonti giurisprudenziali e contrattuali vigenti che impongono alle Parti una negoziazione dei diritti ma anche dei doveri secondo la disciplina primaria e secondaria e non certamente su disposizioni territoriali prive totalmente del dovuto necessario conforto e confronto sindacale.

Si resta in attesa di un dovuto urgentissimo cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
DOMENICO MASTRULLI

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web : [www.cosp синдacato.it](http://www.cosp синдacato.it) Telefono 3355435878